



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 28 del 27/01/2025

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO - ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 58 del 19/12/2024, mediante il quale sono stati prorogati fino al 28/02/2025, gli incarichi di "elevata qualificazione" di cui al vigente CCNL "Comparto Funzioni Locali" ai sensi degli artt. 50, 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del 23/12/2024, n. 82, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;

VISTA la delibera di Giunta Comunale del 15/06/2023, n. 73, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ("P.I.A.O.")

per gli anni 2023-2025 e le successive deliberazioni di Giunta Comunale di modifica dello stesso del 20/07/2023 n. 88, del 21/09/2023 n. 101 e del 02/11/2023 n. 120 e n. 132 del 13/11/2023, esecutive;

ATTESO CHE:

- *l'art. 1 della Legge 28 maggio 1981 n. 286, recante "disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale", dispone che "coloro che prestino servizio armato presso Enti pubblici o privati, sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno";*
- *Il vigente Regolamento di Polizia Locale del Comune di Malnate, prevede altresì che il personale addetto al servizio di Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza" e pertanto prestino servizio armato secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale";*
- *il Ministero dell'Interno con proprio decreto ministeriale del 4 marzo 1987, n. 145, all'art. 18, stabilisce che: "a tal fine i Comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle Regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni di tiro a segno nazionale*";

CONSIDERATO CHE si rende necessario, anche per l'anno 2025 garantire la continuità del servizio di esercitazioni di tiro al poligono per il personale ai quali è conferita la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza" e pertanto per coloro che prestino servizio armato presso il Comando di Malnate, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65;

VISTO il vigente "Manifesto di tiro nazionale, anno 2025", elaborato e pubblicato dalla "Unione Italiana Tiro a Segno";

CONTATTATA a tal proposito la "Sezione T.S.N. di Como", ovvero, associazione sportiva "Tiro a Segno Nazionale A.S.D. Sezione di Como" che, con nota-preventivo, prot. n. 1050 del 15/01/2025, ha quantificato in € 1.795,11 (I.V.A. esclusa ai sensi di legge), i costi dei fabbisogni in oggetto per l'anno 2025, per lo scrivente Comando di Polizia Locale;

RITENUTA congrua suddetta offerta-preventivo;

VISTA l'allegata nota del 10/10/2024, della suddetta "Unione Italiana Tiro a Segno", con oggetto "*Inquadramento servizi resi dalle Sezioni T.S.N. ed iscrizione alle piattaforme di acquisto in rete*", pervenutaci in data 23/01/2025, per il tramite della medesima Sezione T.S.N. di Como, con relativa comunicazione e.mail della stessa, ove si "*appaleserebbe che i servizi resi dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale (qualificato come Ente Pubblico non economico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa), in particolare l'addestramento per il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi, siano esclusivi e non contendibili sul mercato. Per tale motivo, le Sezioni TSN risulterebbero non iscrivibili a piattaforme di acquisti in rete, in quanto i servizi offerti non rientrano tra quelli disponibili o negoziabili tramite le piattaforme in oggetto...*";

PRESO ATTO che il servizio di che trattasi non è di fatto presente sul mercato elettronico, né su altre piattaforme di acquisto regionali o n nazionali ed è un servizio erogato in via esclusiva dall'ente nazionale suddetto (suddiviso in sezioni territoriali);

DATO ATTO e precisato che in relazione a quanto sopra descritto, anche al fine della relativa acquisizione del “c.i.g.”, precedentemente alla ricezione della nota del 10/10/2024, della suddetta “Unione Italiana Tiro a Segno”, lo scrivente ufficio di polizia locale aveva proceduto ad interpellare anche sulla piattaforma SINTEL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, la suddetta “Sezione T.S.N. di Como” (procedura SINTEL n. id. 195592752 del 20/01/2025), la quale appunto in data 23/01/2025 ha fatto pervenire quanto sopra esposto, indicando altresì che era già in corso da parte loro relativa richiesta per cancellazione iscrizione dalla piattaforma in questione e che non avrebbe inviato alcuna offerta-preventivo in SINTEL. Ergo, in relazione a quanto ivi indicato al capoverso precedente, lo scrivente ha proceduto con nota prot. n. 1637 del 23/01/2025 a concludere con la “non aggiudicazione” la procedura SINTEL di cui sopra;

VISTA la novità introdotta dall’art. 17 D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, che ha disposto la sostituzione integrale del comma 4 dell’articolo 49 del D.Lgs n. 36/2023, integrando il “principio di rotazione” con un ulteriore parametro della “qualità della prestazione resa dall’operatore economico”, disponendo che, “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e all’effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto”, nonché della “qualità della prestazione resa dall’operatore economico”, il contraente uscente può essere re-invitato o essere individuato quale affidatario diretto (deroga al principio di rotazione) e visto altresì il comma 6 del suddetto articolo 49, ai sensi del quale “E’ comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione *per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro*” (*caso di specie*);

CONSIDERATO altresì che la suddetta “Sezione T.S.N. di Como” risulta attualmente l’unica Sezione di T.S.N.” della zona disponibile nella zona (anche in considerazione del fatto che con nota prot. n. 637 del 10/01/2025 era stata inviata anche analoga richiesta di preventivo alla Sezione T.S.N. di Varese, senza avere alcun riscontro in merito), che risulta essere agevolmente raggiungibile e che la stessa ha sin qui provveduto appunto ad una accurata esecuzione del contratto nel corso del precedente analogo affidamento dello scorso anno;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs 36/2023 come integrato dall’art. 18 del D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209, per l’anno 2025, fermo restando quanto sopra esposto-illustrato, ad affidamento diretto a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica-“Tiro a Segno Nazionale A.S.D. Sezione di Como”, con sede a Como, Via Belvedere n. 15, del servizio di esercitazioni di tiro al poligono per il personale che presta servizio armato presso il comando di Polizia Locale del Comune di Malnate, ai quali è conferita la qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza”, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, per il suddetto costo di € 1.795,11 (I.V.A. esclusa ai sensi di legge), di cui al prot. n. 1050 del 15/01/2025, “c.i.g. n. B5550C5462”;

DATO ATTO di attestare, in relazione alla adozione del presente provvedimento, il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 6 aprile 2013, n. 62 ed in particolare, l’insussistenza di conflitto di interesse in capo allo scrivente, firmatario del presente atto, ai sensi dell’art. 7 del medesimo Codice, oltre che dell’art. 6 bis della legge 241/1990, nonché dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate;

VISTO l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, ai sensi del quale: “nelle pubbliche amministrazioni al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

VISTO l'art. 183 del già citato D.Lgs n. 267/2000 e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno. La violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al citato decreto legislativo;

VISTI gli artt. 183, 147 bis e 192 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, alla Associazione Sportiva Dilettantistica “Tiro a Segno Nazionale A.S.D. Sezione di Como”, con sede a Como, in Via Belvedere n. 15, 22100 Como (CO), C.F. 800023100136 - P.IVA. 02974600138, il servizio di esercitazioni di tiro al poligono per l'anno 2025 per il personale armato che riveste la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza del Corpo Polizia Locale del Comune di Malnate, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65;

3. DI PROCEDERE ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 31 Dicembre 2024 n. 209, con l'affidamento diretto, per il predetto importo di €. 1.795,11, I.V.A. esente ai sensi di legge;

4. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) attribuito ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici è il seguente: B5550C5462;

5. DI IMPEGNARE la spesa complessiva per il servizio in argomento, ammontante ad €. 1.795,11, I.V.A. esente ai sensi di legge, al cap. n. 177/14 del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, come indicato nella scheda contabile allegata, ed alle condizioni di cui all'offerta economica-preventivo prot. n. 1050 del 15/01/2025 di cui in premessa;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio richiesto;

7. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo successivamente all'esito positivo del regolare espletamento del servizio;

8. DI DISPORRE comunicazione alla Ditta/ente suddetto i dati contabili e amministrativi relativi, l'impegno di spesa e C.I.G. di cui sopra, del presente provvedimento, con l'avvertenza che la successiva fatturazione dovrà riportare gli esatti estremi;

9. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;

10. DI DARE ATTO DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

11. DI DARE ATTO che l'esecutività della presente determinazione decorre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario comunale;

12. DI DARE ATTO di attestare in relazione alla adozione del presente provvedimento, il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 6 aprile 2013 n. 62 ed in particolare, l'insussistenza di conflitto di interesse in capo allo scrivente, firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Codice, dell'art. 6 bis della legge 241/1990, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

13. DI DARE ATTO che con riferimento al procedimento di che trattasi, riferito al presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 come integrato dal D.Lgs. 209/2024, e dell'art. 4 della legge 241/1990, è lo scrivente Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile, Dott. Alfonso Michele Munaro e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali che ne impongono l'astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2023, oltre che ai sensi dell'art. 6-bis della citata legge 241/1990, nonché dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)
con firma digitale**